Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Lunedì, 11 marzo 1935 - Anno XIII** — **Numero 59**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

(670)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2359.

Riconoscimento giuridico di alcuni Sindacati di professionisti costituiti per la provincia di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, ed i successivi Nostri decreti con i quali fu concesso il riconoscimento giuridico delle Associazioni ad essa aderenti e vennero approvati, altresì, gli statuti della Confederazione e delle Associazioni medesime;

Vista la domanda in data 28 ottobre 1934, con la quale, in rapporto al R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, che istituisce la provincia di Littoria, la Confederazione suddetta chiede il riconoscimento di alcuni sindacati provinciali dei professionisti nella provincia di Littoria e l'estensione della competenza territoriale su tale provincia dei sindacati interprovinciali costituiti con sede in Roma;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; la legge 20 marzo 1930, n. 206 e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ai Sindacati provinciali fascisti dei farmacisti, geometri, ingegneri, levatrici, medici, tecnici agricoli e veterinari, con competenza territoriale sulla provincia di Littoria e con sede nel capoluogo.

Sono approvati gli statuti dei Sindacati stessi secondo i rispettivi testi conformi ai modelli annessi ai Nostri decreti 24 luglio 1930, n. 1313, e 17 luglio 1931, n. 1122, e secondo le successive modifiche approvate con Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379.

Art. 2.

Sono approvate le modifiche agli elenchi dei Sindacati interprovinciali degli architetti, autori e scrittori, belle arti, chimici, dottori in economia e commercio, giornalisti, infermiere diplomate, insegnanti privati, musicisti, periti commerciali, periti industriali e ragioneri, di cui ai Nostri decreti 24 luglio 1930, n. 1313, 29 luglio 1933, n. 1703 e 8 febbraio 1934, n. 523, nel senso che alla circoscrizione di quelli costituiti con sede in Roma, deve intendersi aggiunta la provincia di Littoria.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, sono applicabili anche nei confronti dei Sindacati ai quali viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XII, n. 2360.
Approvazione di una modifica all'art. 7 dello statuto della Confederazione fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1386, col quale è stato, tra l'altro, approvato il nuovo statuto della Confederazione fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione;
Vista la domanda in data 28 ottobre 1934, con la quale la Confederazione suddetta chiede che sia approvata una modifica dell'art. 7 del proprio statuto;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la modifica dell'art. 7 dello statuto della Confederazione fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione nel senso che al testo del 2° capoverso del primo comma dell'articolo stesso, deve intendersi sostituito il seguente:

« per la Federazione delle imprese assicuratrici uno ogni trecento milioni o frazione della somma rappresentata dal capitale e dai premi incassati dagli associati; ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2361.
Approvazione del nuovo statuto dell'Unione matematica italiana di Bologna.

N. 2361. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Unione matematica italiana di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2362.
Approvazione del nuovo statuto dell'Ateneo di Venezia.

N. 2362. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Ateneo di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2363.
Approvazione del nuovo statuto della Regia accademia di scienze, lettere ed arti di Modena.

N. 2363. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Regia accademia di scienze, lettere ed arti di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2364.
Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia roveretana degli Agiati.

N. 2364. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia roveretana degli Agiati.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2365.
Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana di chimica di Roma.

N. 2365. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana di chimica di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 31 gennaio 1935-XIII, n. 152.
Descrizione tecnica dei francobolli celebrativi della visita di S. M. il Re in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato con R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1934, n. 2161, col quale è stata autorizzata l'emissione di speciali francobolli di posta aerea a ricordo della Nostra visita in Somalia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato **per le comunicazioni,** di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli di cui al Nostro decreto 3 dicembre 1934, n. 2161, sono stampati su carta filigranata, col sistema rotocalcografico, ed hanno le dimensioni, nel disegno, di millimetri 21 x 37.

Essi presentano la Nostra effige, a metà busto, di prospetto con le leggende « Italia Roma Mogadiscio » a sinistra, « Posta aerea » e l'indicazione del valore a destra.

Inoltre il francobollo per le corrispondenze di servizio presenta anche la soprastampa in colore oro « Servizio di Stato ».

I colori sono: violetto pel valore da lire una, azzurro per quello da lire due, bruno rosso pel quattro lire, verde pel cinque lire, rosso per l'otto lire, bruno pel dieci lire, nei francobolli per corrispondenze private e bleu nero nel francobollo soprastampato pel « Servizio di Stato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 47. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1935-XIII.
Revoca dalla carica del sig. Villa Giovanni Battista rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il provvedimento 16 novembre 1925, n. 6116, relativo alla nomina del sig. Villa Giovanni Battista fu Giov. Batt. a rappresentante del sig. Pitto Davide Emanuele di Matteo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto in data 19 gennaio 1935-XIII per notar Oneto dott. Adolfo di Genova, col quale il predetto sig. Villa ha rinunciato al mandato di rappresentanza conferitogli dal menzionato sig. Pitto;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Villa Giovanni Battista fu Giov. Batt. a rappresentante del sig. Pitto Davide Emanuele di Matteo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(673)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1935-XIII.
Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Angelucci Michele.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1933-XI, n. 834, col quale il sig. Angelucci Michele fu Leopoldo venne confermato rappresentante del sig. De Marchi Luigi di Gerolamo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto 22 gennaio 1935-XIII per notar Schiaffino dott. Giovanni Battista di Genova, col quale il predetto sig. Angelucci ha rinunciato al mandato di rappresentanza come sopra conferitogli dal nominato sig. De Marchi;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Angelucci Michele fu Leopoldo a rappresentante del sig. De Marchi Luigi di Gerolamo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(674)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1935-XIII.
Nomina del sig. dott. Ancona Emilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Pitto Davide Emanuele di Matteo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Ancona dott. Emilio fu Gaetano;

Visto il relativo atto di procura 23 gennaio 1935-XIII per notar Cassanello dott. Gerolamo di Genova;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Ancona dott. Emilio fu Gaetano è nominato rappresentante del sig. Pitto Davide Emanuele di Matteo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(675)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Fiè (Bolzano).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di Fiè (Bolzano) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 16 febbraio 1935 di S. E. il prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Fiè (Bolzano) è sciolto e il sig. cav. Ermenegildo Vacchiani, segretario comunale di Ortisei, è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: Rossoni.

(654)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1935-XIII.
Sostituzione del commissario governativo per la Cassa rurale di Cirò Marina (Cosenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera 22 febbraio 1934-XII, n. 563, di S. E. il prefetto di Cosenza;

Considerato che il commissario governativo della Cassa rurale di Cirò Marina (Cosenza) ha rassegnate le dimissioni e che, pertanto, è necessario provvedere all'ulteriore e regolare corso della gestione straordinaria della Cassa stessa;

Decreta:

Sono accolte le dimissioni del rag. Enrico Natale da commissario governativo della Cassa rurale di Cirò Marina (Cosenza) ed il sig. Cristaldi Vincenzo fu Cataldo è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(677)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1935-XIII.
Esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1935.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 27, 28, 29 e 97 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e gli articoli 31 e 32 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1935, avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni 27, 28, 29 e 31 maggio 1935, alle ore dieci antimeridiane.

Le domande di ammissione all'esame, corredate dei documenti indicati nell'art. 32 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dovranno essere presentate al Ministero di grazia e giustizia entro il 25 aprile 1935.

Coloro che si trovino nelle condizioni prevedute nell'art. 97, comma 3° del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo dei documenti, di cui ai nn. 2° e 3° del mentovato art. 32, un certificato di compiuta pratica per il periodo prescritto, rilasciato dal competente Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Roma, addì 7 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Solmi.

(678)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Vista la proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, rivolta ad ottenere il divieto assoluto di caccia al capriolo, nel territorio della Provincia medesima, per un periodo di dieci anni, in vista del piano di ripopolamento della detta specie di selvaggina, predisposto dalla Commissione suddetta;

Visto il parere della Commissione venatoria centrale espressa nella seduta del 18 dicembre u. s., nonchè il rapporto dell'on. prof. Alessandro Ghigi, vice-presidente della Commissione stessa, in data 23 febbraio u. s., n. 490;

Visto l'art. 24 del ricordato testo unico;

Decreta:

In provincia di Torino e fino a nuova disposizione resta vietata la caccia al capriolo, non escluse le riserve sociali e private.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(696)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 371 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zorovich Nicolò, figlio del fu Nicolò e della fu Carlich Maria, nato a Neresine il 1° aprile 1882 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zoroni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cossich Maria di Giovanni e fu Antonia Ronich, nata a Neresine, il 1° febbraio 1883, ed ai figli nati a Neresine: Giovanni, il 25 agosto 1909; Miro, il 26 giugno 1914; Venceslao, il 16 settembre 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8371)

N. 400 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zorovich Biagio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Zorovich Bagio fu Giovanni e della fu Domenica Rucconich, nato a Neresine il 10 maggio 1862, residente a Neresine, via Sorgente, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Zorovich » in « Zorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Grubessich Maria fu Giovanni e fu Cremenich Domenica, nata a Neresine l'11 dicembre 1871.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 12 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8372)

N. 401 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Antonio Zorovich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Zorovich Antonio fu Domenico e della Domenica Grubessich, nato a Neresine il 1° aprile 1879 e residente a Neresine, via S. Maria Maddalena, di condizione agricoltore è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Zorovich », in « Zorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Canaletich Marcella fu Domenico e fu Bracco Filomena, nata a Neresine, il 4 giugno 1884, ed ai figli, nati a Neresine: Antonia, il 16 febbraio 1911; Marcella, il 17 gennaio 1913; Antonio, l'11 aprile 1920; Giovannina, il 28 luglio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8373)

N. 399 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zorovich Domenico figlio del fu Antonio e della fu Bracco Domenico, nato a Neresine il 22 maggio 1850 e abitante a Neresine, via Sorgente, n. 303, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zoroni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sattalich Domenica fu Simeone e fu Maria Hroncich, nata a S. Giacomo di Neresine, il 27 aprile 1846.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8374)

N. 60 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zogovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zogovich Matteo, figlio del fu Matteo e della Dionis Maria, nato a Villa Gardossi (Buie) il 22 novembre 1890 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zogoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vesnaver Maria di Pietro e di Angela Radessich, nata a Villa Gardossi, il 6 novembre 1899 ed ai figli nati a Villa Gardossi: Emilia, il 3 novembre 1920; Mercede-Maria, il 18 giugno 1922; Emma, il 26 aprile 1924; Letizia, il 23 gennaio 1926; Antonio, il 20 gennaio 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 luglio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: Foschi.

(8375)

N. 58 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zogovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zogovich Giovanni, figlio del fu Giorgio e della fu Mitratovich Marina, nato a Villa Gardossi (Buie), il 28 giugno 1869 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zogoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bancovaz Maria di Antonio e fu Bancovaz Caterina, nata a Grisignana il 30 aprile 1892, ai figli, nati a Villa Gardossi: Angela, il 29 giugno 1912; Lucia, il 12 maggio 1918; Giorgio, il 18 ottobre 1908; Antonio, il 25 agosto 1902; alla nuora Cinich Maria di Antonio e fu Anna Bresecchian, nata a Villa Gardossi, il 21 luglio 1905, moglie di Antonio Zogovich ed al nipote Eugenio Zogovich di Antonio e di Maria Cinich, nato a Villa Gardossi l'11 luglio 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8376)

N. 196 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zgrablich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zgrablich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della Mohorovich Caterina, nato a Pola il 2 agosto 1900 e abitante a Monvidal (Pola), n. 24, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grabelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Caterina, nata a Pola, il 4 ottobre 1902.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8377)

N. 198 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zgrablich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zgrablich Pietro, figlio di Giuseppe e della Kraizer Lucia, nato a Pisino il 19 maggio 1901 e abitante a Pola, via Bradamante n. 332, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grabelli ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8378)

N. 197 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zgrablich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zgrablich Pietro, figlio del fu Matteo e della Fosca Zgrablich, nato a Pisino il 15 giugno 1886 e abitante a Pola, via N. Tommaseo n. 32, è restiuito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grabelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cossutta Maria fu Michele e di Fabris Maria, nata a Pola, il 12 novembre 1893, ed alla figlia Maria, nata a Pola, il 31 maggio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8379)

N. 63 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zottich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome maritale della signora Crotta Caterina moglie di Zotich Antonio, figlia di Giovanni e della Maria Namaz, nata a Grisignana il 7 gennaio 1905 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Gardossi (Buie d'Istria): Giovanna, il 27 febbraio 1923; Giuseppe, il 20 marzo 1925; Maria, il 19 novembre 1926; Giuseppina, il 20 ottobre 1928; Pietro, il 3 marzo 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 settembre 1931 - Anno IX.

Il prefetto: Foschi.

(8380)

N. 623 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Cucich Maria ved. Rucconich.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto legge precitato;

Decreta:

Alla signora Cucich Maria ved. Rucconich del fu Damiano e della fu Francesca Saganich, nata a Bellei di Ossero il 25 novembre 1851, residente a Neresine, via Laterale, di condizione casalinga è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Cucich e Rucconich » in « Cucci e Rucconi » (Cucci Maria ved. Rucconi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana di Rucconi anche alla figlia Maria del fu Domenico Rucconich, nata a Neresine, il 7 giugno 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(9121)

N. 609 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Rucconich Antonio.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Antonio Rucconich di Antonio e della Zorovich Maria, nato a Neresine il 13 febbraio 1905, residente a Neresine, via Laterale, 241, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rucconich in « Rucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Marinzulich Romana di Antonio e di Maria Gercovich nata a Neresine il 7 febbraio 1909 ed alla figlia Immacolata, nata a Neresine il 30 novembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9122)

N. 646 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n, 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rendich », è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rendich Giovanni, figlio del fu Nicolò, e della fu Nenadich Margherita, nato a Lussinpiccolo il 20 luglio 1858, e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rendi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Morin Caterina fu Giovanni e fu Segota Francesca, nata a Lussinpiccolo il 31 gennaio 1859.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9123)

N. 622 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Giuseppe Rucconich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Rucconich Giuseppe di Bortolo e della Nicolich Oliva, nato a Neresine, il 27 agosto 1884, residente a Neresine, via Nazario Sauro, 61, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rucconich in « Rucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Carcih Antonia di Romolo e di Antonia, nata a Unie l'11 agosto 1887, ed ai figli, nati a Neresine: Salvatore, il 17 novembre 1911; Lidia, il 17 maggio 1913; Palmira, il 17 ottobre 1914; Giuseppe il 23 novembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9124)

N. 616 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Francesco Rucconich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del

R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Francesco Rucconich fu Francesco e della fu Nicolina Cremenich, nato a Neresine, il 14 luglio 1884, residente a Neresine, via S. Francesco, 32 di condizione guardia campestre, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rucconich in « Rucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla seconda moglie Antonia Marussich fu Antonio e fu Maria Pinesich nata a Neresine il 3 febbraio 1885, alla figlia Nicolina, nata a Neresine il 20 agosto 1910, ed alla nipote Rucconich Maria fu Giovanni e di Antonia Marussich, nata a Neresine il 10 ottobre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9125)

N. 612 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bortolo Rucconich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Bortolo Rucconich fu Biagio e della fu Mattea Bracco, nato a Neresine il 19 agosto 1855 residente a Neresine, via Nazario Sauro, 61, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rucconich in « Rucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Nicolich Oliva fu Domenico e fu Buccaran Domenica, nata a Unie il 30 ottobre 1863.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9126)

N. 610 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Antonio Rucconich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Antonio Rucconich fu Giovanni e della fu Bortola Marinzulich, nato a Neresine il 7 agosto 1856 residente a Neresine, via Laterale, 241 di condizione agricoltore è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rucconich in « Rucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Zorovich Maria fu Francesco e fu Domenica Petrinich, nata a Neresine il 16 agosto 1878.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9127)

N. 618 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Giovanni Rucconich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Giovanni Rucconich fu Giovanni e della fu Bracco Nicolina, nato a Neresine il 6 settembre 1889, residente a Neresine, Riva 4 Novembre 283 di condizioni marittimo è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rucconich in « Rucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla seconda moglie Rucconich Paola di Domenico e di Bracco Caterina, nata a Neresine il 6 aprile 1893; alla figlia Lina nata a Neresine dall'or defunta Maria Soccolich il 4 ottobre 1913, ed alla figlia Maria nata a Neresine da Paola Rucconich il 12 ottobre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9128)

N. 611 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Rucconich Bortolo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Bortolo Rucconich di Bortolo e di Oliva Nicolich, nato a Neresine il 9 febbraio 1893, residente a Neresine, piazza Vittorio Emanuele III n. 253, di condizione falegname, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rucconich in « Rucconi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Sigovich Maria di Giovanni e di Maria Zuclic, nata a Neresine il 26 febbraio 1897.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9129)

N. 582 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n, 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rucconich » (Ruconich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich (Ruconich) Silverio-Gaudenzio ,figlio del fu Mario e della fu Gaspara Stanich, nato a Ustrine (Ossero) il 25 giugno 1891 e abitante a Ustrine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marussich Domenica di Domenico e di Quelich Giovanna, nata a Ustrine il 1° marzo 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9130)

N. 615 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Domenico Rucconich;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Domenico Rucconich fu Domenico e della fu Zorovich Giovanna, nato a Neresine il 10 marzo 1862 residente a Neresine, via Redenta, 70, di condizione pescatore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rucconich in « Manini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla figlia Domenica, nata a Neresine dall'or defunta Filomena Soccolich il 5 dicembre 1897.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9131)

N. 619 di R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Giovanni Rucconich;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Giovanni Rucconich di Domenico e della fu Filomena Soccolich, nato a Neresine il 25 ottobre 1890 residente a Neresine, via Redenta, 70, di condizione pescatore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rucconich in « Manini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rucconich Riccarda di Giovanni e di Maria Soccolich, nata a Neresine il 1° aprile 1897 ed ai figli nati a Neresine: Vilma, il 3 maggio 1920; Nada, il 7 dicembre 1921; Smiglia, il 13 aprile 1923.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9132)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 4 marzo 1935-XIII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 106, relativo alla proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato.

(697)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 4 marzo 1935-XIII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 76, riguardante il contributo al Partito Nazionale Fascista e all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili, per l'uso di biglietti ferroviari a riduzione.

(698)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 4 marzo 1935-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 58, relativo alla classificazione dei Regi istituti e delle Regie scuole d'arte.

(699)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 4 marzo 1935-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, riguardante l'istituzione in Roma del Regio istituto italiano per la storia antica.

(700)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 5 marzo 1935-XIII è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 105, relativo a variazioni a disposizioni riguardanti il servizio per l'escavazione dei porti marittimi del Regno.

(701)

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 6 marzo 1935-XIII, sono stati presentati alla Camera dei deputati i seguenti disegni di legge:

1° conversione in legge del R. decreto-legge 31 gennaio 1935-XIII, n. 113, col quale si autorizza la spesa di L. 100.000 quale contributo dello Stato per la costruzione della Chiesa di S. Maria della Vittoria sul Montello;

2° conversione in legge del R. decreto-legge 14 febbraio 1935-XIII, n. 110, riguardante il prolungamento dell'autostrada Napoli-Pompei verso l'interno di Napoli.

(702)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Suddivisione in due distinti consorzi del Consorzio per la bonifica del lago e delle paludi di Massaciuccoli (Pisa-Lucca).

Con R. decreto 13 dicembre 1934, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1935, al registro 5, foglio 312, il Consorzio per la bonifica del lago e delle paludi di Massaciuccoli è stato suddiviso in due distinti Consorzi e cioè in:

a) Consorzio per la bonifica del bacino settentrionale del lago e delle paludi di Massaciuccoli, con sede a Viareggio;

b) Consorzio per la bonifica del bacino meridionale del lago e delle paludi di Massaciuccoli, con sede a Pisa;

proponendosi all'Amministrazione dei due nuovi enti il commissario straordinario del preesistente Consorzio unico per la bonifica in parola.

(686)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Schio, Marano e Rio dei Molini (Vicenza).

Con R. decreto 3 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1935, registro 5, foglio n. 29, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di Schio, Marano e Rio dei Molini, con sede in comune di Schio, provincia di Vicenza.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte utenze irrigue con un comprensorio di ettari 554.03.96 ed utenze industriali con HP nominali 723,82 è stato deliberato nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Schio il 24 dicembre 1933 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(655)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

XIV Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

NUOVI IMPIANTI.

719. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Società anonima A.C.I.E.R., con sede in Genova, è autorizzata ad esercire, in Genova, un nuovo impianto per la estrazione del vanadio dai residui della combustione della nafta.

720. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la S. A. Cooperativa Vetraria Piegarese, con sede in Piegaro (Perugia), è autorizzata ad esercire, in Piegaro, una fabbrica di fiaschi e di bottiglie di vetro verde.

721. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la S. A. Torinese Ossigeno, dott. Paolo Buzzoni, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire un impianto per la produzione dell'acetilene disciolto in acetone, già installato nel proprio stabilimento di Torino.

722. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Ditta Industria Meccanica Accessori Ciclo (I.M.A.C.), con sede in Pavia, è autorizzata ad esercire uno stabilimento industriale sito in Pavia ed attrezzato per la fabbricazione di congiunzioni lavorate per telai di biciclette e motociclette e di becchi per fornelli a gas di petrolio.

723. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Società Carrozzerie Touring, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire nella propria fabbrica di carrozzerie per automobili sita in Milano una macchina utensile destinata allo stiramento delle lamiere.

724. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Ditta Rosario Vittorio, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino, una nuova officina meccanica per lavori di bronzeria e per la fabbricazione di pezzi staccati per automezzi.

725. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale il signor Furio Viola, con sede in Torino, è autorizzato ad allestire in Genova, un nuovo impianto per la estrazione del vanadio dai residui della combustione della nafta.

726. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale il signor Domenico Cacia, residente in Genova, è autorizzato ad allestire, in Genova-Pontedecimo, un nuovo impianto per l'estrazione del vanadio dai residui della combustione della nafta.

727. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la ditta « La Nazionale » fabbrica di lame per rasoi di sicurezza, con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare, nel proprio stabilimento di Milano, due forni elettrici per la tempera del nastro d'acciaio.

728. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Società Anonima Aziende Colori Nazionali Affini (A.C.N.A.), con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Cengio (Savona) un nuovo impianto destinato alla fabbricazione di acido ossalico e degli ossalati.

729. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la ditta Officina del Gas di Varazze e Celle Ligure di Ettore Giuntini, con sede in Varazze, è autorizzata:

a) prolungare la rete di distribuzione del gas da Celle Ligure fino ai comuni di Albisola Superiore Capo e Marina;

b) installare, nella propria officina di Varazze, un nuovo forno a tre storte;

c) installare, in località da destinare, una campana gazometrica di 1500-2000 mc.

730. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Società Italiana Ossigeno ed altri Gas, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Rifredi (Firenze), una nuova fabbrica di acetilene disciolto.

731. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale il signor Bazzano Vincenzo, residente in Torino, è autorizzato ad impiantare, in Torino, uno stabilimento per la fabbricazione di forni industriali, crogiuoli per vetrerie e materiali refrattari.

732 Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Cartiera Giacomo Ghigliotti, con sede in Mele, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Mele, una batteria di cilindri essicatori destinati all'asciugamento a vapore della carta prodotta.

733. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Società in nome collettivo Industria Scatole Cartone Ondulato, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Milano, un impianto destinato alla fabbricazione di cartone ondulato speciale e di un cartone ondulato speciale denominato « Juta » da servire per la confezione di imballaggi.

734. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Società in nome collettivo A. Martinelli e C., con sede in Lucca, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Lucca, attrezzato per la fabbricazione di filati cucirini, una nuova macchina tipo Conant semi-automatica ad otto fusi in sostituzione di due macchine di quattro fusi ciascuna per l'avvolgimento dei filati di cotone su rocchetti di legno.

735. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Ditta Ilotte e Crida, con sede in Torino, è autorizzata ad installare, presso la propria fabbrica di cerniere lampo, sita in Torino, un nuovo impianto destinato alla fabbricazione del cursore metallico.

736. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Società Anonima per la produzione dell'ossigeno liquido e gassoso, con sede in Monza, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Chiaravalle, un nuovo impianto per la produzione di acetilene disciolto.

737. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Società Anonima « Ursus Gomma » Manifattura Prodotti Gomma, con sede in Vigevano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Vigevano, attrezzato per la fabbricazione di calzature di gomma, quattro nuovi mescolatori.

738. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935. col quale il comune di Sesto Calende (Varese), è autorizzato ad allestire presso il pubblico macello di Sesto Calende un nuovo impianto frigorifero.

739. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale il signor Luigi Bussoni, residente in Lussinpiccolo, è autorizzato ad allestire, in Lussinpiccolo, un nuovo impianto frigorifero della capacità di 6000 quintali di ghiaccio all'anno.

740. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Società Anonima Cinematografica Colombo, con sede in Roma, è autorizzata ad esercire un laboratorio sito in Roma ed attrezzato per la produzione delle pellicole sonore dal formato normale a quello ridotto di mm. 17,5.

741. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Ditta Silvio Albini e C., con sede in Albino (Bergamo) è autorizzato ad installare, nel proprio stabilimento di tessitura di cotone sito in Albino, un nuovo impianto destinato alla lavorazione di filati di rayon e di sniafiocco.

742. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la domanda della ditta Paolo Bozzi, con sede in Loano (Savona), intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire presso il proprio Calzaturificio di Loano, un nuovo impianto per la fabbricazione delle calzature di gomma, non è accolta.

743. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la domanda della ditta Rabino e Zanotti, con sede in Cento (Ferrara), intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Cento un nuovo impianto per la fabbricazione di spago e cordami, non è accolta.

744. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la domanda della ditta Umberto Sanesi, con sede in Prato, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per installare, presso la propria officina meccanica, sita in Prato, un nuovo impianto per l'estrazione dell'ossigeno dall'aria liquida, non è accolta.

745. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la domanda della ditta Rag. Benigno Terrando, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire, in località da destinare, un nuovo impianto per la nitrazione del cotone capace di produrre 2000 kg. di nitrocellulosa al giorno, non è accolta.

746. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la domanda della ditta Corino Giovanni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare in Torino, un laboratorio per la fabbricazione di apparecchi radiofonici di tipo popolare, non è accolta.

747. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la domanda della Società Anonima Frigorifera Mazarese, con sede in Mazara del Vallo, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare, in Mazara del Vallo, una nuova fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

748. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la domanda dei signori Aldo Buini e Antonio Grandi, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare in Bologna un nuovo stabilimento industriale destinato alla fabbricazione di lampade elettriche, non è accolta.

749. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la domanda della ditta Farina e Tavecchio con sede in Arcellasco d'Erba (Como), intesa ad ottenere l'autorizzazione per un impianto industriale sito in Arcellasco d'Erba ed attrezzato per la fabbricazione di scatole di latta, non è accolta.

750. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la domanda della ditta Ernesto Taddei, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Torino un nuovo impianto destinato alla fabbricazione di viti battute a freddo e filettate a pressione nonchè di rivetti in alluminio, rame, ottone e ferro, non è accolta.

751. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Società Anonima Frigorifera Trapanese, con sede in Trapani, è autorizzata a trasferire a Mazara del Vallo, la propria fabbrica di ghiaccio sita in Trapani, via N. Piccio.

752. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Società Anonima Lavorazione Zinco Fratelli Morteo, con sede in Genova, è autorizzata a sostituire nel proprio stabilimento di Genova-Pegli, un forno per bidoni o larghi piatti.

TRASFORMAZIONI ED AMPLIAMENTI.

753. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Ditta Di Gregorio Giuseppe fu Pantaleo, con sede in Talsano (Taranto), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento industriale di Talsano (Taranto) attrezzato per la distillazione delle vinacce con l'aggiunta di nuovi reparti per la estrazione dell'olio dai vinaccioli.

754. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Società Anonima « Italcementi » Fabbriche Riunite Cemento, con sede in Bergamo, è autorizzata a trasformare parte della attrezzatura del proprio stabilimento di Senigallia (Ancona), allo scopo di iniziare a fabbricazione del cemento artificiale.

755. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la ditta Fratelli Terzaghi, con sede in Induno San Cassano (Varese), è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di ghiaccio sita in Induno San Cassano (Varese).

756. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Società Anonima Italiana per l'Industria degli Zuccheri, con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il proprio zuccherificio di Granaiolo

757. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la ditta Vetreria Ernesto Tognetti, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria vetreria sita in Milano con l'aggiunta di due nuove macchine soffiatrici semi-automatiche.

758. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Officina Comunale del Gas, con sede in Bologna, è autorizzata ad ampliare la propria officina di Bologna e con l'aggiunta di una nuova batteria di forni a camere verticali.

759 Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Ditta Antonio Mazzucconi, con sede in Lecco, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto, attrezzato per la produzione a mano di catene e fibbieria, mediante l'installazione di nuovo macchinario destinato alla lavorazione meccanica degli stessi prodotti.

760. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la Società Anonima Gomma Ebanite Similari (A.G.E.S.), con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Torino, attrezzato per la lavorazione della gomma, con l'aggiunta del seguente macchinario: tre mescolatori 400×1000, due autoclavi, un disintegratore 600×1000, una accoppiatrice da mm. 1800.

761. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la ditta Fabbrica Ghiaccio Santa Giustina, con sede in Venezia, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di ghiaccio sita in Venezia.

762. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la domanda dei signori Aldo Passigli e Amedeo Noghera di Firenze, rappresentanti il 69,71 per cento del capitale sociale della Società Anonima Vetreria Italiana Vetro Antico in liquidazione, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare gli impianti di tale Società con l'aggiunta di nuovi reparti per la fabbricazione di lastre di vetro bianche e colorate, laminate e gettate, di lastre di cristallo e di mezzo cristallo e di vetri rigati e martellati da tettoie, non è accolta.

763. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la domanda della ditta Le Pneu d'Alessandro, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare la propria fabbrica di tubolari di gomma per biciclette, sita in Milano, non è accolta.

764. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la domanda della Società Albizzati Radio (S.A.R.), con sede in Livorno, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio laboratorio di Livorno, con l'aggiunta di un nuovo reparto per la fabbricazione di materiale radiofonico, non è accolta.

765. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la domanda della Ditta Alfredo Nannucci, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio laboratorio di Firenze, attrezzato per la riparazione e il montaggio di apparecchi radio con l'aggiunta di un nuovo reparto per la costruzione di alcune parti degli apparecchi stessi, non è accolta.

766. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la domanda della ditta Fonderia di Ghisa Giudici Luigi, con sede in Rescaldina, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare la propria fonderia sita in Rescaldina, con l'aggiunta di un nuovo reparto per fondere e smaltare articoli igienici e sanitari, non è accolta.

767. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la domanda avanzata dalla Ditta Conti Giuseppe, con sede in Ponte dell'Olio (Piacenza) intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare la propria officina meccanica con l'aggiunta di nuovi reparti per la fabbricazione di chiodi e semenze, non è accolta.

768. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, col quale la domanda della Ditta Fratelli Mainardi, con sede in Vigevano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio stabilimento industriale di Vigevano attrezzato per la fabbricazione di calzature di gomma con l'aggiunta di quattro mescolatori ed un autoclave, non è accolta.

(615)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificato di rendita consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 139.

Il sig. Magrassi Lando fu Ferdinando, residente a Carbonara Scrivia, con atto notificato in data 27 ottobre 1934 a mezzo dell'ufficiale giudiziario anziano della Pretura di Novara, ha diffidato il sig. Piccinini Agostino, domiciliato in Novara, via Gaudenzio Ferrari, 4, a restituirgli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato di rendita cons. 5 % n. 441498 di annue L. 130 intestato ad esso Magrassi Lando fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Godina Celestina fu Carlo, ved. Magrassi, domiciliata a Tortona.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si avverte chiunque possa avervi diritto che, trascorso il detto termine senza che il titolo sia stato consegnato o venga fatta regolare opposizione, il titolo stesso sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico provvederà al rilascio di un nuovo certificato a favore del sig. Magrassi.

Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(690)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 137.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % n. 407386 di L. 35 intestato a Perosi Isabella fu Dionigi, nubile, domiciliata in Torino.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà dato corso alla operazione richiesta ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(688)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 57.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 marzo 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.87
Inghilterra (Sterlina)	56.50
Francia (Franco)	78.65
Svizzera (Franco)	389 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7975
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.86
Cecoslovacchia (Corona)	50.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.535
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.7619
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.84
Olanda (Fiorino)	8.12
Polonia (Zloty)	225.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	163.15
Svezia (Corona)	2.925
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.65
Id. 3,50 % (1902)	77.80
Id. 3 % lordo	59.075
Prestito redimibile 3,50% - 1934	77.35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89.25
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	102.225
Id. id. 5 % id. 1941	102.30
Id. id. 4 % id. 1943 (febbraio)	96.575
Id. id. 4 % id. 1943 (dicembre)	96.525

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore nazionale, per l'anno accademico 1935-36.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Veduto il capo VIII del regolamento generale per l'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

È aperto il concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1935-36, da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza, di lettere e filosofia, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche e naturali, di ingegneria, di agraria, di medicina veterinaria, di scienze economiche e commerciali.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore del Regno, liberamente scelto dall'assegnatario.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 6000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in una delle anzidette Facoltà da non oltre quattro anni computati alla data di scadenza del concorso.

Alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di giurisprudenza possono concorrere anche i laureati in scienze politiche; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono concorrere anche i laureati in chimica e farmacia, o in chimica industriale ed i laureati delle Scuole di geografia; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di ingegneria possono concorrere anche i laureati in architettura; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di scienze economiche e commerciali sono ammessi anche i laureati in scienze economico-marittime del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore, Div. III) non più tardi del 30 aprile 1935-XIII.

La domanda con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

6° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in cinque copie;

7° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

8° un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

Tale disciplina potrà essere diberamente scelta dal candidato, ma, a parità di merito tra due o più concorrenti, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) Facoltà di giurisprudenza: diritto civile;
b) Facoltà di lettere e filosofia: storia antica;
c) Facoltà di medicina e chirurgia: fisiologia;
d) Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali: ottica;
e) Facoltà d'ingegneria: idraulica;
f) Facoltà di agraria: agricoltura;
g) Facoltà di medicina veterinaria: zootecnia;
h) Facoltà di scienze economiche e commerciali: diritto commerciale.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai nn. 3 e 4 debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai nn. 3, 4 e 5 di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato: i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento: e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(668)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sedici borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore estero per l'anno accademico 1935-36.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Veduto il capo VIII del regolamento generale per l'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

È aperto il concorso a sedici borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore estero, per l'anno accademico 1935-36, da conferirsi due per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza, di lettere e filosofia, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche e naturali, d'ingegneria, di agraria, di medicina veterinaria, di scienze economiche e commerciali.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore estero, liberamente scelto dall'assegnatario.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 11.000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in una delle anzidette Facoltà da non oltre quattro anni computati alla data di scadenza del concorso.

Alle borse di perfezionamento per la Facoltà di giurisprudenza possono concorrere anche i laureati in scienze politiche, alle borse di perfezionamento per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono concorrere anche i laureati in chimica e farmacia, o in chimica industriale ed i laureati dalle scuole di geografia; alle borse di perfezionamento per la Facoltà d'ingegneria possono concorrere anche i laureati in architettura; alle borse di perfezionamento per la Facoltà di scienze economiche e commerciali sono ammessi anche i laureati in scienze economico-marittime nel R. Istituto superiore navale di Napoli.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6 dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore, Div. III), non più tardi del 30 aprile 1935-XIII.

La domanda con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere la esatta indicazione della data d'iscrizione;

6° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in cinque copie;

7° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

8° un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato, ma a parità di merito tra due o più concorrenti, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) Facoltà di giurisprudenza: diritto romano;

b) Facoltà di lettere e filosofia: pedagogia;

c) Facoltà di medicina e chirurgia: ostetricia e ginecologia;

d) Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali: astronomia;

e) Facoltà di ingegneria: ingegneria mineraria;

f) Facoltà di agraria: chimica agraria;

g) Facoltà di medicina veterinaria: patologia e clinica chirurgica;

h) Facoltà di scienze economiche e commerciali; tecnica bancaria.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, e 5, debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai n. 3 e 4 debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai nn. 3, 4 e 5 di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato: i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(669)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.